

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 novembre 2007 - Deliberazione N. 1973 - Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - **Sicurezza Alimentare - Linee guida per la corretta applicazione del Regolamento (Ce) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichinella nelle carni.**

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale ;

VISTO il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

VISTO il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione del 15 novembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al Regolamento (CE) n. 853/2004 e all'organizzazione dei controlli ufficiali a norma dei Regolamenti (CE) n. 854/2004 e 882/2004 nonché, deroga al Regolamento (CE) 852/2004 e modifica dei Regolamenti (CE) n. 853/2004 e n. 854/2004;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1664/2006 della Commissione del 6 novembre 2006, recante modifica del Regolamento (CE) n. 2074/2005;

VISTO il Regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1665/2006 della Commissione del 6 novembre 2006, recante modifica del Regolamento (CE) n. 2075/2005;

VISTO il Regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei Regolamenti (CE) n. 853/2004 e n. 882/2004 e che modifica i Regolamenti (CE) n. 853/2004 e n. 854/2004;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1666/2006 della Commissione del 6 novembre 2006, recante modifica del Regolamento (CE) n. 2076/2005;

VISTO l'articolo 115 del D.Lvo. 31 marzo 1998, n. 112 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I, della Legge 15 marzo 1997 n. 59, come modificato dall'articolo 16 del D.L.vo. 19 ottobre 1999 n. 143;

VISTA l'Intesa del 10 maggio 2007 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "linee guida per la corretta applicazione del Regolamento

(CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichinella nelle carni”;

RITENUTO necessario recepire le linee guida approvate con l’Intesa (Repertorio n.24/CSR) del 10 maggio 2007, per garantire una lettura per quanto possibile uniforme sul territorio regionale tra le autorità sanitarie competenti, gli organi di controllo e gli operatori del settore, onde evitare disparità di comportamenti che potrebbero ripercuotersi su una corretta ed uniforme applicazione del Regolamento n. 2075/2005 del 05 dicembre 2005 e successive modifiche;

PROPONE e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in premessa, che si ritiene integralmente confermato e trascritto:

- di recepire l’Intesa approvata dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 10 maggio 2007, concernente “linee guida per la corretta applicazione del Regolamento (CE) n.2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichinella nelle carni”che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di incaricare l’A.G.C. Assistenza Sanitaria – Settore Veterinario dell’esecuzione del presente atto;
- di inviare il presente provvedimento all’A.G.C. 20 - Assistenza Sanitaria – Settore Veterinario, al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione della Giunta Regionale per la pubblicazione sul BURC e sul sito internet www.regione.campania.it

Il Segretario
D’Elia

Il Presidente
Bassolino

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente linee guida per la corretta applicazione del Regolamento (CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichinella nelle carni.

Rep. n.24/ CSR del 10 maggio 2007

INTRODUZIONE

Alla lettera C, capitolo IX, sezione IV, allegato I del Regolamento (CE) 854/2004 del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, pubblicato in versione rettificata sulla gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 226 del 25 giugno 2004, la Trichinella spp. Viene considerata quale rischio specifico nelle carcasse di suidi (domestici, selvatici d'allevamento,selvatici in libertà), di solipedi e di altre specie esposte all'infestazione da Trichinella. Pertanto, è previsto che tali carcasse debbano essere sottoposte ad un esame volto ad individuare Trichinella spp., conformemente alla normativa comunitaria applicabile, a meno che tale normativa non preveda altrimenti.

Successivamente, la Commissione europea ha emanato il Regolamento (CE) 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni, pubblicato sulla gazzetta ufficiale dell'Unione europea L338 del 22.12.2005, modificata dal regolamento (CE)1665/2006, pubblicato sulla gazzetta ufficiale UE L 320 del 18.11.2006.

Infatti, con l'art. 18 del Regolamento (CE) 854/2004 era stata prevista la possibilità di fissare misure di attuazione o modifiche, mediante l'attivazione delle procedure del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali di cui agli articoli 58 e 59 del Regolamento (CE) 178/2002, in relazione: - al trattamento a freddo da applicare alle carni in merito alla cisticercosi e trichinosi,- alle condizioni alle quali le aziende e le regioni possono essere certificate come ufficialmente indenni da cisticercosi e trichine ,- ai metodi da seguire nell'esame relativo alle condizioni di cui all. I, sez. IV, capitolo IV (rischi specifici), per i suini da ingrasso,- i criteri per le condizioni di stabulazione controllata e sistemi di produzione integrata.

Pertanto, il Regolamento (CE) 2075/2005, per potere essere emanato, ha seguito la procedura di comitato permanente ed è stato basato sulle seguenti opinioni richieste dalla Commissione europea: 1) Opinione del SCVMPH (Scientific Committee on Veterinary Measures relating to Public Health) su trichinellosi, epidemiologia e metodi di allevamento e produzioni Trichinella free, adottata il 22 novembre 2001; 2) Opinione del gruppo sui pericoli biologici dell'EFSA su adeguatezza e dettaglio dei metodi di congelamento per consentire il consumo umano di carni infettate con Trichinella o cisticercosi, adottato il 01 dicembre 2004; 3) Opinione sui pericoli biologici dell'EFSA sulla possibilità di definire aree esenti da Trichinella spp., e sull'eventuale possibilità di aumento di rischio per la salute pubblica nel non esaminare i suini di aree esenti da Trichinella spp., adottata il 26 Ottobre 2005.

Per effetto dell'entrata in applicazione del Regolamento (CE) 2075/2005, dal 1° gennaio 2006, il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 889 e successive modifiche , attuativo delle Direttive comunitarie 72/462/ CEE e 77/96/CEE, non è più applicabile in quanto in

contrasto con detto regolamento, nonché per effetto della Direttiva 2004/41/CE che stabilisce che dalla data di entrata in applicazione dei regolamenti di igiene è abrogata la Direttiva 77/96/CEE.

La Direttiva 72/462/CEE risulta abrogata, dalla data di applicazione del Regolamento (CE) 854/2004, per effetto della Direttiva 2004/68/CE che stabilisce norme di polizia veterinaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi.

Il Regolamento (CE) 2075/2005 si applica sia alle macellazioni che avvengono in macelli in possesso di riconoscimento comunitario, sia, fino al 31 dicembre 2009, a quelle che avvengono in stabilimenti in deroga ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) 2076/2005.

Il presente documento è inteso a fornire indicazioni applicative concernenti talune prescrizioni contenute nel Regolamento succitato, con particolare riferimento agli aspetti innovativi rispetto alla precedente normativa, nonché definisce le misure da adottare nell'ambito del piano di emergenza di cui all'articolo 7 del Regolamento stesso.

Sezione I – Riconoscimento delle aziende esenti da trichinella

Capitolo I

Sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 22.12.2005, n. L 338/60, è stato pubblicato il regolamento di cui all'oggetto, finalizzato all'adozione di misure di prevenzione nei confronti del consumo di carne contaminata da nematodi del genere *Trichinella*.

Detto regolamento prevede all'art.8 che le aziende possano essere riconosciute ufficialmente esenti da *Trichinella*, secondo i requisiti di cui all'allegato IV.

Poiché non risulta che negli ultimi dieci anni sia stato segnalato sul territorio italiano alcun caso di *Trichinella* in suini domestici (non allevati allo stato brado), i requisiti richiesti per il riconoscimento di azienda esente sono quelli di cui all'allegato IV, cap. I e II, lett. B.

I requisiti di cui all'allegato IV, cap. I e II, punti A, B e D corrispondono in parte a quelli igienico-sanitari di cui un'azienda dev'essere in possesso per ottenere/mantenere una qualifica sanitaria ed evitare così l'introduzione e la propagazione di malattie infettive, es. malattia vescicolare del suino o malattia di Aujeszky.

Si sottolinea pertanto che, ai sensi dell'O.M. 23.2.06, nuove norme sanitarie per lo spostamento dei suidi, art.1, il servizio veterinario della ASL è tenuto a verificare i requisiti igienico-sanitari dell'azienda e che tale condizione dev'essere riportata sul registro aziendale di cui al DPR 317/96, mediante apposizione di data e firma da parte del veterinario ufficiale.

Le verifiche attuate dovranno comprendere, per le aziende dichiarate esenti da *Trichinella*, i punti di cui all'allegato IV, cap.I.

Pertanto le aziende suinicole che si trovino nelle sopra citate condizioni e che ne abbiano fatto domanda, dopo la verifica da parte delle ASL competenti per territorio, possono essere inserite come aziende ufficialmente esenti da *Trichinella* nel sito dell'anagrafe suina predisposto dal Ministero della Salute (<https://suini.izs.it>), nell'apposita sezione "informazioni sanitarie". I servizi veterinari delle ASL competenti provvedono a tale registrazione.

Oltre a possedere i requisiti igienico-sanitari l'azienda, per ottenere e mantenere il riconoscimento di ufficialmente esente da *Trichinella*, deve ottemperare agli adempimenti previsti per l'aggiornamento dei dati dell'anagrafe suina, in particolare: garantire l'inserimento di tutte le informazioni relative al censimento aziendale, che devono essere aggiornate annualmente, e le informazioni relative a tutte le movimentazioni con le modalità previste dalla normative vigente.

Possano essere riconosciute ufficialmente esenti da *Trichinella*:

- 1) le aziende di riproduttori in cui tutti i soggetti, verri e scrofe, sono sottoposti con esito favorevole ad esame trichinoscopico con metodo digestivo al macello;
- 2) le aziende a ciclo chiuso in cui tutti i soggetti riproduttori, verri e scrofe, sono sottoposti con esito favorevole ad esame trichinoscopico con metodo digestivo al macello;
- 3) le aziende da ingrasso che acquistino i soggetti da una delle due categorie precedenti, nazionali o comunitarie.

Le sopra citate aziende devono essere in possesso dei già richiamati requisiti igienico-strutturali.

Tutti i soggetti inviati al macello provenienti da aziende non riconosciute ufficialmente esenti da *Trichinella* devono essere sottoposti sistematicamente ad esame trichinoscopico effettuato con metodo digestivo, di cui all'allegato I, capitoli I e II del più volte citato Regolamento.

Le aziende ufficialmente esenti da *Trichinella* possono introdurre soggetti solamente da aziende aventi la medesima qualifica.

Il rispetto di tale requisito sarà verificabile da parte dei servizi veterinari competenti anche tramite la banca dati dell'anagrafe suina.

Fanno eccezione le aziende di selvaggina allevata (cinghiali) che non possono essere accreditate.

Le aziende esenti che introducono suini non provenienti da un'azienda di pari stato sanitario perdono automaticamente la qualifica ottenuta e che tale evento dev'essere registrato da parte del servizio veterinario nella banca dati dell'anagrafe suina.

Per quanto riguarda le stalle di sosta, esse potranno essere riconosciute esenti da *Trichinella* alle stesse condizioni stabilite per le aziende. In particolare dovranno:

- € Possedere i requisiti strutturali e funzionali di cui all'allegato IV, cap. I del regolamento CE 2075/2005;
- € Introdurre esclusivamente suini provenienti da allevamenti o regioni riconosciute indenni da trichinella;
- € Garantire il rispetto di tutti gli adempimenti previsti per le aziende rispetto alla registrazione nella banca dati dell'anagrafe nazionale suina.

Ai sensi dell'art.11 del regolamento 2075/2005 verrà inoltre effettuato un programma di monitoraggio al macello dei suini domestici provenienti da aziende riconosciute esenti da *Trichinella*, che preveda:

- € Il controllo sistematico di tutte le scrofe e i verri (art.10, comma 3);
- € Il controllo a campione del 10% di ogni partita di suini da ingrasso mediante esame per digestione, secondo uno dei metodi di cui all'allegato I, capitoli I e II del citato regolamento.

Il veterinario ufficiale dello stabilimento di macellazione al quale pervengono suini provenienti da allevamenti che hanno presentato richiesta di riconoscimento o che sono riconosciuti esenti da *Trichinella* è tenuto da subito a fornire agli stessi la certificazione, in particolare, sugli esiti della visita ante e post mortem, sul numero e categoria di suini controllati per *Trichinella* e sull'esito dell'esame trichinoscopico nonché della metodica di individuazione impiegata, ai sensi delle previsioni di cui all'allegato I, sezione II del regolamento CE 854/2004. A tal fine si dovrà utilizzare il modello di documento riportato in appendice all'allegato I del Regolamento CE 2074/2005, per la comunicazione dei risultati delle ispezioni effettuate presso il macello all'azienda di provenienza degli animali,

eventualmente integrato dalle voci mancanti (es. metodica utilizzata per la ricerca di *Trichinella*).

Presso gli stabilimenti di macellazione e presso i laboratori designati di cui all'art.2 del Regolamento (CE) 2075/2005 dev'essere presente una registrazione degli esiti della ricerca per *Trichinella* effettuati, che consenta di risalire all'ultimo allevamento di provenienza dei capi macellati.

Le registrazioni effettuate nell'anagrafe suina, inerenti la qualifica, consentiranno ai servizi veterinari delle ASL interessate, alle Regioni ed al Ministero della Salute di verificare l'attuale stato sanitario delle aziende sull'intero territorio ed il riconoscimento di idoneità dei vari ambiti territoriali.

L'accreditamento delle aziende sarà affiancato dall'attuazione di un programma di sorveglianza della fauna selvatica di cui al cap. II, punto A, lett.d.

Tale programma di sorveglianza riguarderà gli animali indicatori rinvenuti morti o abbattuti nel corso della normale attività venatoria o nell'ambito di piani provinciali di controllo.

Sezione II – Requisiti specifici ed azioni collegati al campionamento per la ricerca di trichinella al fine di garantire la sicurezza delle carni

Premessa: nel testo del regolamento pubblicato in italiano vi sono alcuni errori di traduzione, il testo che fa fede è quello pubblicato in lingua inglese.

Capitolo I Prelievo dei campioni

Nell'ambito dell'esame post mortem, al macello, sotto la responsabilità del veterinario ufficiale, deve essere prelevato un campione per la ricerca della presenza di *Trichinella* spp.

- da ciascuna carcassa di suino domestico proveniente da azienda non riconosciuta ufficialmente esente da *Trichinella*;
- da ciascuna carcassa di scrofa riproduttrice e di verro (nel regolamento "boar"= "verro", è stato tradotto erroneamente con "cinghiale"= "wild boar",) provenienti da aziende ufficialmente riconosciute esenti da *Trichinella* ;
- da ciascuna carcassa di equide e di cinghiale d'allevamento.

Per i suini da produzione, ossia da ingrasso, provenienti da aziende riconosciute ufficialmente esenti, dovrà essere effettuato un campionamento secondo il piano di monitoraggio previsto all'art. 11 del Regolamento (CE) 2075/2005.

Il rappresentante legale del macello garantisce che sia adottata una procedura che assicuri lungo tutta la linea di macellazione l'identificazione della carcassa e delle sue parti e loro reciproca correlazione, nonché per la loro rintracciabilità. Tale procedura deve essere documentata all'interno del piano di autocontrollo. Il veterinario ufficiale responsabile dello stabilimento di macellazione, dopo averne valutato l'adeguatezza e l'efficacia della procedura stessa, la procede a verificare la costante e corretta applicazione da parte dell'operatore.

Il veterinario ufficiale assicura che sia adottata una procedura documentata per l'identificazione, la manipolazione e l'invio dei campioni/pool di campioni al laboratorio designato nonché per la rintracciabilità dei singoli campioni prelevati e loro correlazione con la carcassa e le sue parti.

Nel caso di riscontro di un campione positivo per *Trichinella spp*, tutte le parti degli animali interessati contenenti tessuto muscolare sono dichiarate non adatte al consumo umano.

Nel caso in cui l'operatore responsabile del macello non sia in grado di garantire e dimostrare la correlazione tra il campione positivo e la singola carcassa o gruppo di carcasse, tutte le carni degli animali macellati nel corso della medesima seduta sino al momento di comunicazione dell'esito dell'esame per le quali non sia dimostrabile l'assenza di infestazione sono rintracciate e dichiarate non adatte al consumo umano.

Sulla base delle procedure di rintracciabilità delle carni e del campione, possono essere applicate due distinte procedure di prelevamento del campione al macello:

- 1) campione unico, il cui peso totale sia tale da comprendere le quantità in grammi previste, in relazione alla specie, alla categoria produttiva ed al sito di prelievo, : - per il campione da destinare all'esame di 1° istanza di campioni aggregati,- quella necessaria per consentire l'esame di 2° istanza, - nonché la quantità necessaria per l'esame che consenta l'individuazione del singolo positivo;
- 2) il campione rispetta la quantità minima prevista, in relazione alla specie, alla categoria produttiva ed al sito di prelievo, per l'esame di 1° istanza i campioni aggregati; tuttavia, in caso di positività, va prelevato un nuovo campione per l'effettuazione dell'esame di 2° istanza, nonché quello per l'individuazione del singolo positivo.

Specie	Sito del prelievo	Peso in grammi del campione da prelevare per l'esame di 1° istanza	Peso in grammi del campione da prelevare per l'esame di 2° istanza	Peso in grammi del campione per l'esame del campione singolo
Suino da ingrasso	Pilastro del diaframma, zona di transizione tra parte muscolare e parte tendinea	} 1gr	} 20 gr.	}20 gr.
	Massetere, lingua, mm. Addominali, porzione del diaframma prossimo alle costole o allo sterno	} 2 gr.	} 20 gr.	}20 gr.
Scrofe riproduttrici e verri	Pilastro del diaframma, zona di transizione tra parte muscolare e parte tendinea	} 2 gr.	} 20 gr.	}20 gr.
	Muscoli della mascella, lingua, muscoli addominali, porzione del diaframma prossimo alle costole o allo sterno	} 4 gr.	} 20 gr.	}20 gr.

Specie	Sito del prelievo	Peso in grammi del campione da prelevare per l'esame di 1° istanza	Peso in grammi del campione da prelevare per l'esame di 2° istanza	Peso in grammi del campione per l'esame del campione singolo
equini	Lingua, massetere	} 10 gr.	} 50 gr.	} 50 gr.
cinghiali	Lingua, diaframma, arto anteriore	} 10 gr.	} 50 gr.	} 50 gr.

N.B: il peso riportato è da riferirsi al solo muscolo striato, in quanto per la corretta esecuzione dell'esame il campione deve essere esente da tessuto connettivo e grasso.

N.B: qualora si proceda al prelievo della lingua occorre prestare particolare attenzione al fine di evitare la contaminazione del campione con la parte superficiale della lingua che non è digeribile e può impedire la lettura del sedimento.

Il Ministero della Salute, in applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 2 del Regolamento(CE) 2075/2005, sulla base della valutazione del rischio svolta dall'Istituto Superiore di Sanità, nonché, se necessario, sentiti il CERMAS e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, potrà eventualmente stabilire che il rischio di contaminazione di una determinata specie è trascurabile e di conseguenza potrà concedere una deroga al campionamento sistematico di tutte le carcasse di equidi, cinghiali e altre specie animali d'allevamento o selvatiche.

Capitolo II

Carcasse in attesa dell'esito dell'esame per l'individuazione di Trichinella

Le carcasse e le loro parti non possono lasciare i locali del macello e non possono essere bollate fintanto che l'esame per la ricerca di *Trichinella* non si riveli negativo. Analogamente, anche tutte le altre parti che contengono tessuto muscolare striato, siano esse destinate al consumo umano o che rappresentino sottoprodotti di origine animale, non possono lasciare i locali del macello fintanto che l'esame per la ricerca di *Trichinella* non si riveli negativo.

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento (CE) 2075/2005, presso i macelli si può procedere a sezionare le carcasse fino ad un massimo di 6 parti, ossia mezzene sezionate in non più di 3 parti, prima che il risultato dell'esame per la ricerca di *Trichinella* sia disponibile. Tale possibilità è ammessa a condizione che, oltre alla procedura per l'identificazione della carcassa e delle sue parti e loro reciproca correlazione lungo la catena di macellazione, in caso di esito sfavorevole dell'esame per la ricerca di *Trichinella*, sia garantita la possibilità di rintracciare immediatamente tutte le carni appartenenti alla stessa carcassa mediante l'applicazione di un'apposita procedura, compresa all'interno del piano di autocontrollo ed approvata dal veterinario ufficiale.

L'applicazione delle suddette procedure va valutata da parte dell'autorità competente nell'ambito dei controlli ufficiali svolti ai sensi del regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) n. 882/2004.

Le 6 parti di carcassa, possono essere bollate solo a seguito di esito favorevole dell'esame per la ricerca di *Trichinella*.

In alternativa all'adozione e applicazione di una procedura che assicuri il rintraccio di tutte le carni appartenenti alla carcassa risultata positiva alla ricerca delle Trichinelle, l'operatore responsabile del macello può predisporre e applicare una procedura che, nel caso di riscontro di un campione positivo, assicuri il rintraccio e la distruzione di tutte le

carni degli animali macellati nel corso della medesima seduta di macellazione e per le quali non sia dimostrabile l'assenza di infestazione.

Comunque, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento, il veterinario ufficiale può disporre per l'apposizione del bollo sanitario sulle carcasse, o sulle 6 parti di carcassa, prima che sia disponibile l'esito dell'esame per l'individuazione di *Trichinella* unicamente nel caso in cui l'operatore del mattatoio applichi una procedura, previamente valutata e formalmente approvata dall'ASL, che garantisca che nessuna carcassa e nessuna parte di carcassa possa lasciare i locali del mattatoio prima che sia disponibile il referto degli esami per l'individuazione di *Trichinella ssp.*; In tal caso il veterinario ufficiale deve verificare che detta procedura sia correttamente applicata e costantemente rispettata da parte dell'operatore.

Le carni di suini da ingrasso sottoposti a piano di monitoraggio possono essere già bollate ed esitate in attesa dell'esito dell'esame per l'individuazione di *Trichinella*. Comunque in caso di positività del campione si applica quanto previsto all'art. 12.

L'operatore è tenuto a procedere al rintraccio ed al ritiro di tutte le carni per le quali non sia oggettivamente dimostrabile l'esito favorevole dell'esame.

In caso di positività del campione si applicano le procedure del piano di emergenza, previste ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (CE) 2075/2005, ed indicate al capitolo X del presente documento.

Capitolo III

Deroga per carni da sezionare in più di 6 parti, in attesa del risultato dell'esame per individuazione di Trichinella

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), è possibile sezionare in più di 6 parti le carcasse in attesa del risultato dell'esame per *Trichinella*, presso un laboratorio di sezionamento con locali annessi o distinti dal macello, soltanto qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:

- a) la carcassa o le parti della carcassa sono inviate ad un unico laboratorio di sezionamento;
- b) il laboratorio di sezionamento destinatario deve essere ubicato sul territorio nazionale;
- c) in caso di comunicazione di positività per *Trichinella* da parte del veterinario ufficiale del macello, il laboratorio di sezionamento garantisce che vengano immediatamente rintracciate tutte le carni interessate, le quali vanno dichiarate inadatte al consumo umano;
- d) sia il macello che il laboratorio di sezionamento devono essere in possesso di una procedura di tracciabilità, che comprenda sia la procedura di "rintracciabilità interna" e, nel caso di invio al laboratorio di sezionamento esterno, la procedura di "rintracciabilità ad interfaccia", di cui all'art. 18 del Reg. 178/2002. Infatti, in caso di risultato positivo dell'esame per *Trichinella spp.*, tutte le parti della carcassa, senza ritardi, devono essere rintracciate e dichiarate non idonee al consumo umano.

In deroga all'obbligo di non bollare le carni in attesa del risultato favorevole del citato esame, le carni destinate ad un laboratorio di sezionamento possono essere bollate in attesa del risultato delle analisi a condizione che:

a) l'operatore del macello invii le carni di cui sopra solamente a stabilimenti di sezionamento dotati delle specifiche procedure per l'individuazione e la rintracciabilità delle carni formalmente approvate dal veterinario ufficiale;

b) sul documento di accompagnamento commerciale sia riportata la dicitura "carne in attesa del risultato dell'esame per l'individuazione di *Trichinella* spp".

c) al documento di accompagnamento commerciale venga allegato un documento per la rintracciabilità.

Ai soli fini dell'applicazione della deroga di cui al presente paragrafo, e a condizione che gli stessi assicurino il rispetto delle medesime condizioni previste per i laboratori di sezionamento di cui al presente paragrafo, i laboratori di prodotti a base di carne che ricevono direttamente dal macello le carni e che procedono al loro sezionamento al fine delle successive trasformazioni, è assimilato a un laboratorio di sezionamento.

In caso di positività per *Trichinella* spp delle carni, la procedura di rintracciabilità deve essere attivata ed attuata sotto la supervisione del veterinario ufficiale del macello e dell'autorità competente sul laboratorio di sezionamento.

L'A.U.S.L. assicura lo svolgimento di un'adeguata attività di supervisione ufficiale presso gli stabilimenti di sezionamento che ricevono le carni di cui al comma 1 del presente articolo.

Le Regioni e le Province autonome redigono e rendono disponibile l'elenco degli stabilimenti autorizzati ad applicare la deroga per carni da sezionare in più di 6 parti in attesa del risultato dell'esame per individuazione di *Trichinella* spp, presenti sul territorio di propria competenza.

Capitolo IV

Campioni prelevati da suini provenienti da aziende ufficialmente esenti da *Trichinella*

Le carcasse dei riproduttori (verri e scrofe) provenienti da allevamenti esenti da *Trichinella* spp, esaminati sistematicamente per l'individuazione di *Trichinella* spp, non possono lasciare i locali del macello e non possono essere bollate fintanto che l'esame per la ricerca di *Trichinella* non si riveli negativo.

Le carcasse dei suini da ingrasso provenienti da allevamenti ufficialmente esenti da *Trichinella* spp. campionati all'interno del piano di monitoraggio non sono sottoposte alle restrizioni di cui sopra, per cui possono essere bollate ed esitate anche se ancora in attesa dell'esito dell'esame per l'individuazione di *Trichinella* spp

Capitolo V

Invio dei campioni al laboratorio

Al fine di esaminare i campioni prelevati al macello per la ricerca di *Trichinella* può essere designato un laboratorio:

1. annesso a macello;
2. dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale o di altra struttura pubblica;
3. altro laboratorio addetto a controllo ufficiale .

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano designano, mediante formale autorizzazione, i laboratori che effettuano gli esami ufficiali per la ricerca di *Trichinella* ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del Regolamento 2075/2005.

Fino al 31 dicembre 2009, ai fini della designazione, è sufficiente che i laboratori che effettuano gli esami ufficiali per la ricerca di *Trichinella* adottino in autocontrollo un programma per il controllo della qualità delle analisi utilizzate per il rilevamento di *Trichinella*.

A partire dal 01 dicembre 2010 i laboratori che intendono ottenere la designazione da parte dell'autorità competente per l'effettuazione degli esami ufficiali per la ricerca di *Trichinella* o che intendono mantenere la designazione già concessa, dovranno essere conformi all'articolo 12 paragrafo 2 del Regolamento 882/2004, per la metodica utilizzata per la ricerca di *Trichinella*.

Dal 01 gennaio 2010 le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano devono designare ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento CE 882/2004 i laboratori che effettuano gli esami ufficiali per la ricerca di *Trichinella*, provvedendo pertanto a revisionare le designazioni già concesse.

I laboratori di cui al punto 3 al fine della designazione devono essere già conformi a quanto previsto all'articolo 12 del Regolamento CE 882/2004 per la metodica utilizzata per la ricerca di *Trichinella*, ed in accreditamento da parte del SINAL o altri enti di accreditamento.

Presso le Regioni e le Province autonome deve essere disponibile l'elenco dei laboratori designati per la ricerca di *Trichinella*, con l'indicazione della metodica utilizzata. Inoltre, deve essere possibile mettere in correlazione gli stabilimenti di macellazione presso i quali vengono prelevati campioni per la ricerca di *Trichinella*, con il laboratorio designato ad effettuare tale esame.

Capitolo VI **Formazione del personale**

Personale laureato

Corso teorico-pratico di 8 ore

parte teorica

- principali conoscenze sull'epidemiologia dei parassiti del genere *Trichinella*;
- nuova legislazione Europea sulla trichinellosi;
- conoscenza dei metodi diagnostici e dei punti critici del procedimento diagnostico.

parte pratica

- riconoscimento larve di *Trichinella* sp. dopo digestione artificiale ;
- riconoscimento larve di *Trichinella* sp. in tessuto muscolare tramite trichinoscopico;
- esecuzione di almeno due metodi diagnostici ammessi dalla nuova legislazione;
- prelievo del campione/i per l'analisi;
- tracciabilità del campione e della carcassa.

Personale tecnico

Corso teorico-pratico di 8 ore

parte teorica

- conoscenza dei metodi diagnostici e dei punti critici del procedimento diagnostico.

parte pratica

- riconoscimento larve di *Trichinella* sp. dopo digestione artificiale;
- riconoscimento larve di *Trichinella* sp. in tessuto muscolare tramite trichinoscopio;
- esecuzione di almeno due metodi diagnostici ammessi dalla nuova legislazione
- prelievo del campione/i per l'analisi;
- tracciabilità del campione e della carcassa.

Aggiornamento

- Ogni sei mesi, il personale tecnico che svolge giornalmente o settimanalmente la digestione artificiale e/o l'esame trichinoscopico deve essere messo in grado di poter osservare le larve di *Trichinella* dopo digestione e/o nel tessuto muscolare con il trichinoscopio a seconda della tecnica utilizzata. E' preferibile che il campione "positivo" sia inserito tra i campioni soggetti a diagnosi all'insaputa del tecnico che effettua la diagnosi stessa in maniera tale da poter valutare anche il grado di attenzione nell'effettuare la diagnosi.
- I tecnici di laboratorio devono partecipare una volta all'anno a un "proficiency test" per valutare la sensibilità e specificità del metodo utilizzato all'interno del laboratorio.

I tecnici di laboratorio formati provvedono alla preparazione del campione, il personale laureato formato procede alla lettura del campione.

Le Regioni e Province autonome collaborano insieme con l'ISS e gli IZS, nonché con gli Istituti Universitari, nell'organizzare corsi di formazione finalizzati ad ottenere personale adeguatamente formato ed addestrato per l'esecuzione degli esami per la ricerca di *Trichinella* e per una valutazione delle procedure di registrazione e metodiche di analisi utilizzate nel laboratorio designato.

Capitolo VII

Condizioni per l'autorizzazione al ricorso al metodo trichinoscopico per compressione (applicazione art. 16 del Reg.CE 2075/2005)

Nella Regione Campania è consentito di applicare la disposizione transitoria di cui all'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 2075/2005, alle condizioni prescritte dallo stesso Regolamento. Resta fermo che si può fare ricorso alla deroga fino al 31 dicembre 2009. La deroga temporanea a ricorrere all'impiego del metodo trichinoscopico per compressione (all'allegato I, capitolo III, del regolamento CE n. 2075/2005) può essere concessa ad uno stabilimento di macellazione solamente nel caso in cui ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) Lo stabilimento complessivamente non macella più di quindici suini domestici al giorno, e, comunque, non più di settantacinque suini domestici alla settimana

- lavorativa, o in alternativa, non prepara più di dieci cinghiali al giorno o loro rispettive proporzioni;
- b) l'autorità competente (Servizio Veterinario dell'ASL) abbia accertato l'impossibilità a poter fare ricorso ai metodi di cui all'allegato I, capitolo I e II, del regolamento 2075/2005;
 - c) sia possibile garantire che tutte le singole carcasse suine o di cinghiale vengano sottoposte ad esame individuale, nonché sia garantita la correlazione tra il singolo campione e la relativa carcassa e le sue parti nonché la loro piena rintracciabilità, mediante l'applicazione di apposite procedure formalmente approvate da parte dell'autorità competente (Servizio Veterinario dell'ASL).

Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 16 del Reg. CE 2075/2005 devono recare la ragione sociale, il numero di riconoscimento comunitario o di autorizzazione regionale, nonché la sede dello stabilimento e la rappresentanza legale dello stesso.

Il Settore Veterinario Regionale mantiene un elenco aggiornato di tali autorizzazioni, completato delle indicazioni di cui al capoverso precedente.

Le autorizzazioni di cui sopra devono essere revocate qualora venga meno una delle condizioni prescritte al comma 1 dell'art.16, mentre vanno sospese qualora non siano rispettate le condizioni di commercializzazione prescritte dal comma 2 dell'art. 16.

Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 16 del Reg. (CE) n. 2075/2005 comunque non sono più valide a partire dal 31 dicembre 2009.

Il responsabile legale dello stabilimento di macellazione autorizzato ai sensi dell'articolo 1 garantisce che venga applicata una procedura per l'identificazione, la correlazione e la rintracciabilità delle singole carcasse e delle loro varie parti.

Il responsabile legale dello stabilimento di macellazione autorizzato ai sensi dell'articolo 16

garantisce che le carni suine e le carni di cinghiale per le quali è stato impiegato il metodo trichinoscopico di cui al capitolo III, dell'allegato I, del Reg. CE n. 2075/2005:

- a) siano fornite direttamente al consumatore finale oppure direttamente ad un dettagliante, ubicato nella stessa provincia in cui ha sede lo stabilimento di macellazione o nelle province confinanti con la stessa, che fornisce il consumatore finale;
- b) le carni non siano utilizzate per la produzione di prodotti secondo modalità di elaborazione che non sopprimono *Trichinella spp.*
- c) sul documento di accompagnamento commerciale sia riportato "metodo trichinoscopico per compressione".

Il veterinario ufficiale presso lo stabilimento autorizzato verifica l'efficacia della procedura per l'identificazione, correlazione e rintracciabilità delle carcasse e delle loro varie parti che viene applicata nello stabilimento stesso.

Al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a), del Regolamento (CE) n. 2075/2005, il veterinario ufficiale presso uno stabilimento autorizzato assicura che le carni suine e le carni di cinghiale, per le quali è stato impiegato il metodo trichinoscopico di cui al capitolo III, dell'allegato I, del Reg. (CE) n. 2075/2005, rechino un bollo sanitario di forma rettangolare e che vengano fornite direttamente al consumatore finale oppure direttamente ad un dettagliante, ubicato nella stessa provincia in cui ha sede lo stabilimento di macellazione o nelle province confinanti con la stessa, che fornisce il consumatore finale.

I macelli autorizzati all'utilizzo del metodo trichinoscopico per compressione comunque devono inviare all'IZS il campione prelevato dai soggetti provenienti da un'azienda positiva per *Trichinella* affinché venga esaminato con una metodica di riferimento, per digestione.

Capitolo VIII

Registrazioni

Nel registro ufficiale di macellazione deve essere mantenuta la registrazione dell'esito dell'esame per la ricerca di *Trichinella*.

Inoltre deve sia presso il macello che presso il laboratorio di esecuzione dell'esame per la ricerca di *Trichinella* spp., deve essere mantenuta adeguata registrazione al fine di poter consentire la rintracciabilità del campione.

In particolare, deve essere adottato un sistema di registrazione che consenta di mantenere la correlazione tra l'azienda di provenienza dell'animale e la qualifica della stessa, l'identificazione degli animali vivi, il sistema di identificazione delle carcasse adottato dal macello, l'identificazione del campione e l'esito dell'esame.

Il sistema di registrazione deve essere concepito in modo da poter consentire agevolmente una fruibilità dei dati archiviati al fine di permettere un'adeguata attività di verifica, anche mediante l'incrocio dei singoli dati archiviati.

Infatti, ad esempio, deve essere possibile verificare che il campionamento su suini provenienti da un allevamento non esente da *Trichinella* sia stato effettuato in maniera sistematica sulla totalità dei suini inviati al macello; al contrario, in caso di provenienza da un allevamento ufficialmente esente da *Trichinella*, che il campionamento sia stato effettuato in maniera sistematico per i soli riproduttori (scrofe e verri), e sulla base di un programma di monitoraggio per i suini da produzione (da ingrasso)

Capitolo IX

Azioni in caso di sospetto o di positività per *Trichinella*

*Sospetto di infestazione da *Trichinella**

In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento CE n. 2075/2005, qualora, presso uno stabilimento autorizzato transitoriamente a ricorrere al metodo trichinoscopico per compressione, di cui al capitolo III, allegato I, del regolamento citato, nel corso dell'esame ispettivo post mortem delle carni si sospetti un'infestazione da *Trichinella*, o nel di provenienze da allevamenti o stalle di sosta non esenti da *Trichinella*, si deve provvedere a prelevare un campione di tessuto muscolare dai muscoli preferenziali il quale deve essere esaminato presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale territorialmente competente, mediante il ricorso ad uno dei metodi di individuazione per *Trichinella* di cui all'allegato I, capitoli I e II, del Regolamento (CE) 2075/2005.

Campione positivo

Tutti i campioni risultati positivi devono essere inviati all'Istituto Superiore di Sanità per l'identificazione della specie di *Trichinella* interessata.

Nel rispetto di quanto prescritto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) 2075/2005, in caso di positività dell'esame per la ricerca di *Trichinella* si applica quanto segue:

a) il veterinario ufficiale identifica la carcassa relativa al campione risultato positivo e risale all'azienda di conferimento dell'animale positivo;

b) il veterinario ufficiale comunica il rilievo della positività all'azienda di provenienza dell'animale risultato positivo mediante l'utilizzo del modello di documento riportato in appendice all'allegato I del Regolamento (CE) 2074/2005, il quale va trasmesso, entro le 48 h successive all'esito positivo dell'esame; inoltre, contestualmente, comunica l'esito sfavorevole al servizio

veterinario dell'ASL territorialmente competente che provvede all'aggiornamento della qualifica sanitaria dell'allevamento nella Banca Dati della Anagrafe suina nazionale.;

c) qualora l'azienda che ha conferito al macello l'animale positivo non coincide con l'azienda presso la quale è stato allevato l'animale, il servizio veterinario territorialmente competente sull'azienda che ha conferito al macello, effettua un'indagine epidemiologica in collaborazione con l'IZS, ed identifica l'allevamento di provenienza dell'animale risultato positivo, al quale invia la comunicazione di cui alla lettera a); inoltre, vanno adottati tutti gli ulteriori provvedimenti necessari;

d) l'allevamento che riceve la comunicazione di cui alla lettera b) o c) ha comunque l'obbligo di comunicare il rilievo, entro le 48 h successive alla ricezione della stessa, al servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente;

e) l'azienda che riceve la comunicazione di cui alla lettera b) o c), per tutte le successive partite di animali della specie suina e delle altre specie sensibili a *Trichinella spp.*, conferite ad altra azienda o destinate alla macellazione, ha l'obbligo di indicare nel documento di informazione sulla catena alimentare di cui all'appendice dell'allegato I del Regolamento (CE) 2074/2005 ;

f) il servizio veterinario competente presso l'azienda che ha conferito l'animale risultato positivo svolge un'indagine epidemiologica in collaborazione con l'IZS ed adotta tutti i provvedimenti necessari;

g) presso i macelli ai quali vengono conferiti animali della specie suina provenienti dalla stessa azienda vanno utilizzati obbligatoriamente per l'esame per l'individuazione della *Trichinella spp.*, i metodi di cui all'allegato I, capitoli I e II del suddetto Regolamento.

L'azienda che ha conferito l'animale risultato positivo perde la qualifica di azienda esente da *Trichinella*; conseguentemente deve essere anche modificato il dato presente nella banca dati dell'anagrafe nazionale suina.

Qualora non fosse possibile rintracciare la carcassa positiva va identificata la causa della non conformità, che va corretta prima di procedere a ricampionare tutte le carcasse; infatti risulta di cruciale importanza individuare la/le singola/e carcassa/e positiva/e al fine di procedere con il piano di emergenza, ed in particolare con l'indagine epidemiologica.

Capitolo X

Piano d'emergenza in applicazione dell'articolo 7 del REG. (CE) 2075/2005

Nel caso in cui un campione, prelevato al macello, riveli la presenza di *Trichinella* attraverso i metodi di individuazione di cui all'allegato I, del Regolamento (CE) 2075/2005 (per digestione e per compressione), vengono adottate le seguenti misure minime :

a) L'operatore responsabile dello stabilimento assicura che tutte le parti contenenti tessuto muscolare facenti parte della carcassa/e infestata/e vengano rintracciate senza ritardi, sotto la supervisione veterinaria, e dichiarate come tali non idonee al consumo umano. Qualora sia stata applicata la deroga per il sezionamento delle carni in più di 6 parti, in attesa del risultato dell'esame per individuazione di *Trichinella*, viene immediatamente attivata la procedura di cui all'articolo 19 del Regolamento 178/2002, nonché la procedura interna di rintracciabilità; pertanto, vengono dichiarate non idonee al consumo umano tutte le carni per le quali non è possibile oggettivamente escludere con certezza l'infestazione con larve di *Trichinella*.

Quindi, a seguito di valutazione da parte del servizio veterinario competente, a seconda dei casi, le carni dichiarate come tali non idonee al consumo umano vengono:

- i) dichiarate non destinabili a trattamento di risanamento per il consumo umano e pertanto destinate a trattamento conformemente al Regolamento (CE) 1774/2002;
- ii) dichiarate destinabili al consumo umano a seguito di risanamento mediante trattamento di congelazione effettuato con uno dei metodi previsti all'allegato II, del Reg. (CE) 2075/2005, effettuato sotto la supervisione veterinaria;

- b) Deve essere inviato senza ritardo all'Istituto Superiore di Sanità il/i campione/i positivo/i al fine di identificare la specie di *Trichinella* interessata;
- c) Va svolta un'accurata indagine epidemiologica al fine di individuare la fonte di infestazione.
- d) Perciò l'ASL competente sul mattatoio è tenuta a fornire tutte le informazioni necessarie all'ASL di competenza sull'azienda e/o sul territorio di provenienza dell'/i animale /i risultato/i positivo/i; l'indagine epidemiologica viene svolta in collaborazione con l'IZS e con l'ISS. L'indagine epidemiologica deve tenere conto della possibile diffusione dell'infestazione nella fauna selvatica
- e) Il Servizio Veterinario competente, a seguito di apposita indagine dichiarerà inidonee al consumo umano tutte le carcasse e loro parti, contenenti tessuto muscolare, dalle quali potrebbe essere stato prelevato il/i campione/i positivo/i, qualora al macello non si riesca ad individuare la/e carcassa/e positiva/e. In tali casi va individuata la causa che ha condotto alla carenza del sistema di rintracciabilità, e vanno prescritte le dovute misure correttive
- f) A seguito dell'indagine epidemiologica, nel caso in cui si dovesse sospettare che animali potenzialmente infestati possano essere ancora presenti presso l'azienda, devono essere prese ulteriori misure cautelative da parte dell'autorità competente; tali misure possono consistere in adeguati interventi sulle aziende, sui mattatoi (ad esempio: provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'uso, in deroga, dell'esame trichinoscopico per compressione) o, in collaborazione con l'autorità territorialmente competente, sui piani venatori.

Capitolo XI

prelievo di campioni da carcasse di cinghiali abbattuti a caccia

Considerato che i cinghiali selvatici sono da ritenersi a rischio di infestazione da *Trichinella*, dalle carcasse dei cinghiali abbattuti a caccia destinate all'immissione sul mercato va prelevato sistematicamente un campione al fine di individuare la presenza di *Trichinella*.

Il Regolamento (CE) 2075/2005, all'articolo 2, paragrafo 3 prevede che per l'esame delle carcasse di animali selvatici a rischio possano essere utilizzate le metodiche di cui agli allegati I e III dello stesso. Poiché l'esame trichinoscopico per compressione non permette di rilevare le larve non incistate, e considerato che i cinghiali selvatici sul territorio italiano sono da considerarsi a rischio di contaminazione da parte di *Trichinella Britovi* (tenendo conto comunque delle situazioni epidemiologiche diversificate a seconda degli ambienti naturali) si ritiene opportuno ricorrere sempre all'utilizzo di un metodo di rilevamento di riferimento, di cui all'allegato I, capitolo I, del Reg. (CE) 2075/2005, ovvero ad un metodo per digestione del campione, al fine di poter garantire la sicurezza delle carni.

Considerato che i cinghiali selvatici sono da ritenersi a rischio di infestazione da *Trichinella*, le Regioni e le Province autonome, in collaborazione con altre autorità competenti sulla caccia, provvedono a disporre un piano di controllo anche per le carcasse di cinghiali abbattuti a caccia destinate al consumo domestico privato.

Sulle carcasse di cinghiali abbattuti a caccia destinate all'immissione sul mercato, che ai sensi dell'allegato III, sez. IV, capitolo II, del Reg. (CE) n. 853/2004 devono transitare per un centro di lavorazione della selvaggina, il campione viene prelevato nell'ambito dell'ispezione post mortem, eseguita conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato I, sez. IV, capo VIII, del Reg. (CE) 854/2004.

Il rappresentante legale del centro di lavorazione della selvaggina garantisce che sia adottata una procedura che assicuri l'identificazione precisa della carcassa e delle sue parti e loro reciproca correlazione. Tale procedura deve essere approvata formalmente dalla autorità competente (Servizio Veterinario dell'ASL) e compresa all'interno del piano di autocontrollo.

Il veterinario ufficiale nominato presso lo stabilimento verifica l'osservanza da parte dell'operatore della procedura di cui al comma 2 nonché la sua adeguatezza ed efficacia.

Il veterinario ufficiale verifica che sia adottata una procedura formale ufficiale per l'identificazione, la manipolazione e l'invio dei campioni al laboratorio designato nonché per la rintracciabilità dei singoli campioni prelevati e loro correlazione con la carcassa e le sue parti.

Anche presso i centri di lavorazione della selvaggina deve essere disponibile il provvedimento di designazione del laboratorio al quale vengono inviati i campioni di cui sopra.

Per quanto concerne le procedure di campionamento e le carcasse in attesa dell'esito dell'esame per l'individuazione di Trichinella si faccia riferimento a quanto già esposto nel merito relativamente ai campioni prelevati al macello.

Le Regioni e le Province Autonome, in collaborazione con le autorità preposte al controllo venatorio, definiscono le modalità per l'esecuzione dei campionamenti da effettuarsi sulle carcasse di cinghiali abbattuti a caccia destinate al consumo domestico privato.

Le Regioni e le Province autonome provvedono a creare un sistema per la raccolta annuale dei dati inerenti gli abbattimenti a caccia di cinghiali e gli esiti degli esami per la ricerca di Trichinella svolti.

Capitolo XII

Prelievo di campioni da carcasse di suini oggetto di macellazione per uso domestico privato

Le Regioni e le Province Autonome in base ad una valutazione del rischio programmano le visite ed i campionamenti per l'individuazione di Trichinella da svolgere sulle macellazioni di suini per consumo domestico privato.

La valutazione del rischio deve tenere conto della situazione epidemiologica dell'area geografica considerata sia per quanto concerne gli allevamenti che la fauna selvatica nonché dei dati relativi alle macellazioni per uso domestico privato degli anni precedenti; essa deve essere svolta dalle Regioni e Province Autonome in collaborazione con l'IZS territorialmente competente, il quale agisce a sua volta in collaborazione con l'ISS.

Qualora dovesse mancare una programmazione Regionale o nel caso in cui la valutazione del rischio sia considerata insoddisfacente, le visite ed i campionamenti sulle macellazioni domiciliari di suini devono essere svolte in maniera sistematica.

Le AA.SS.LL. sulla base della programmazione regionale, svolgono visite e campionamenti sulle macellazioni di suini per uso domestico privato, tenendo conto della qualifica dell'allevamento.

Sono esclusi dal programma dei campionamenti per la ricerca di *Trichinella* spp. i suini oggetto di macellazione per uso domestico privato di allevamenti riconosciuti esenti da *Trichinella*, fatta eccezione per i suini riproduttori i quali vanno campionati sistematicamente.

I campioni prelevati per la ricerca di *Trichinella* spp. nel contesto delle macellazioni per uso domestico privato vengono esaminati con uno dei metodi previsti all'allegato I, capitoli I e II del Regolamento (CE) 2075/2005.

Le Regioni e le Province Autonome provvedono a creare un sistema per la raccolta annuale dei dati inerenti le macellazioni per uso domestico privato e gli esiti degli esami per la ricerca di *Trichinella* spp. svolti.

Capitolo XIII

Piano di verifica regionale e flusso informativo

Le Regioni e Province autonome, sul territorio di propria competenza, predispongono e mettono in attuazione un piano per la verifica sulla corretta applicazione del Regolamento (CE) n. 2075/2005, che preveda anche lo svolgimento di appositi audit presso i macelli e presso i centri di raccolta di selvaggina.

I sopralluoghi potranno svolgersi in collaborazione con personale degli I.Z.S.

Obblighi per la generazione dei flussi informativi e la raccolta dei dati essenziali concernenti l'applicazione del Regolamento (CE) 2075/2005

Stabilimenti di macellazione: gli operatori dei macelli devono mettere a disposizione del veterinario ufficiale un adeguato data base per la raccolta dei dati di cui all'allegato I del presente documento.

Veterinario ufficiale: elabora e trasmette all'ASL la scheda "rapporto trichinella - stabilimento" di cui all'allegato I del presente documento, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento dei campionamenti effettuati.

ASL: Verifica la completezza e l'attendibilità dei dati ricevuti con i rapporti *Trichinella*-stabilimenti dagli stabilimenti ed elabora e trasmette alla Regione o Provincia autonoma la scheda "rapporto annuale *Trichinella*- ASL" di cui all'allegato II del presente documento, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento dei campionamenti effettuati.

Regione: Verifica la completezza e l'attendibilità dei dati ricevuti dalle Asl ed elabora e trasmette al Ministero della Salute: la scheda "rapporto annuale *Trichinella*- Regione" di cui all'allegato III del presente documento, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento dei campionamenti effettuati.

Ministero della Salute: raccoglie i dati delle Regioni ed elabora un rapporto annuale entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento dei campionamenti effettuati.

Allegato I

RAPPORTO TRICHINELLA- STABILIMENTO

ANNO		
STABILIMENTO DI MACELLAZIONE n° di riconoscimento CE/approvazione regionale* ^a ragione sociale..... sede stabilimento.....		A.S.L.
LABORATORIO DESIGNATO..... Sede laboratorio		annesso allo stabilimento di macellazione annesso ad altro macello
Ragione sociale (se applicabile)		I.Z.S.
Metodica utilizzata		
N° totale suini macellati : Lattonzoli n° Da ingrasso n°..... Scrofe n°..... Verri n°.....	N° totale suini esaminati per Trichinella: Lattonzoli n° Da ingrasso n°..... Scrofe n°..... Verri n°.....	N° suini di provenienza nazionale N° suini di provenienza comunitaria N° suini provenienti da Paesi Terzi.....
N° totale Cinghiali macellati ed esaminati per la ricerca di <i>Trichinella</i> 	N° totale Equini macellati ed esaminati per la ricerca di <i>Trichinella</i> 	N° Equini di provenienza nazionale N° Equini di provenienza comunitaria N° equini provenienti da Paesi Terzi
Tipologia e numero totale delle aziende di conferimento degli animali:		
Allevamenti ufficialmente esenti da Trichinella		n°.....
Allevamenti non ufficialmente esenti da Trichinella		n°.....
Allevamenti positivi		n°.....
Stalle di sosta		n°.....
ESITI		
N. animali negativi:...		
N. animali positivi..... (allegare copia degli esiti positivi di prima istanza e delle analisi di conferma)		
Specie:..... /..... /..... Provenienza degli animali:.....		
Commenti e note:.....		

*^a: approvazione regionale di stabilimenti a capacità limitata, fino al 31.12.2009.

Allegato II

RAPPORTO TRICHINELLA- A.S.L.

ANNO

N° totale stabilimenti che macellano suini

N° tot. Macelli in possesso di laboratorio annesso

Riconosciuti CE n°..... Capacità limitata n°.....

N° totale **suini macellati**:
.....

N° totale **suini esaminati** per
Trichinella:

N° suini di provenienza nazionale

N° suini di provenienza comunitaria

N° suini provenienti da Paesi Terzi.....

N° totale **Cinghiali macellati ed esaminati** per la ricerca di
Trichinella

N° totale **Equini macellati ed esaminati** per la ricerca di
Trichinella

N° Equini di provenienza nazionale

N° Equini di provenienza comunitaria

N° equini provenienti da Paesi Terzi

Cinghiali abbattuti a caccia per l'immissione in commercio....
Esaminati....
Cinghiali abbattuti a caccia per consumo domestico privato
Esaminati....

Campionamenti ridotti sulla base della valutazione del rischio
SI *2 NO

Suini macellati per consumo domestico privato...
Esaminati...

ESITI

N. animali negativi:...

N. animali positivi:.... (allegare copia degli esiti positivi di prima istanza e delle analisi di conferma)

Specie:...../...../..... Provenienza degli animali:.....

ESITO INDAGINE EPIDEMIOLOGICA ED AZIONI INTRAPRESE (allegare relazione)

Commenti e note:.....
.....
.....

Attività di supervisione condotta dall'ASL per la
verifica della corretta applicazione del Reg. CE
2075/2005

N° sopralluoghi svolti

N° macelli supervisionati.....

SI NO

*^a: approvazione regionale di stabilimenti a capacità limitata, fino al 31.12.2009.

Allegato III

RAPPORTO TRICHINELLA- REGIONE

ANNO		
N° totale stabilimenti che macellano suini		N° tot. Macelli in possesso di laboratorio annesso
Riconosciuti CE n°.....	Capacità limitata n°.....	N° tot. Laboratori designati... (allegare elenco)
N° totale suini macellati :	N° totale suini esaminati per Trichinella:	N° suini di provenienza nazionale
		N° suini di provenienza comunitaria
		N° suini provenienti da Paesi Terzi.....
N° totale Cinghiali macellati ed esaminati per la ricerca di <i>Trichinella</i>	N° totale Equini macellati ed esaminati per la ricerca di <i>Trichinella</i>	N° Equini di provenienza nazionale
		N° Equini di provenienza comunitaria
		N° equini provenienti da Paesi Terzi
Cinghiali abbattuti a caccia per l'immissione in commercio.... Esaminati....	Cinghiali abbattuti a caccia per consumo domestico privato Esaminati....	Campionamenti ridotti sulla base della valutazione del rischio SI *2 NO Suini macellati per consumo domestico privato... Esaminati... (*2: allegare relazione sulla valutazione del rischio condotta e programma dei campionamenti)
ESITI N. animali negativi:...		
N. animali positivi:.... (allegare copia degli esiti positivi di prima istanza e delle analisi di conferma)		
Specie:...../...../..... Provenienza degli animali:.....		
ESITO INDAGINE EPIDEMIOLOGICA ED AZIONI INTRAPRESE (allegare relazione)		
Commenti e note:.....		
Attività di supervisione della Regione/Provincia autonoma sulla corretta applicazione del Reg CE 2075/2005 SI NO	N° sopralluoghi svolti	
	N° macelli supervisionati.....	
	N° laboratori auditati....	

*a: approvazione regionale di stabilimenti a capacità limitata, fino al 31.12.2009.